



Comune di Beinasco

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI, LOCALI ED ALTRI BENEFICI DI
NATURA ECONOMICA**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 28.6.2023

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Soggetti beneficiari	4
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	4
Art. 6 - Settori d'intervento.....	5
Art. 7 – Criteri generali.....	5
Art. 8 – Concessione contributi economici. Programmazione e finanziamento.....	6
Art. 9 – Contributi ordinari assegnati nell'ambito di convenzioni per iniziative di carattere istituzionali	6
Art. 10 – Contributi ordinari e straordinari. Procedimento di concessione.....	7
Art. 11 - Concessione di contributi eccezionali.....	10
Art. 12 - Concessione di contributi nell'ambito delle procedure di co- progettazione	10
Art. 13 – Concessione di locali	10
Art. 14 - Modalità di assegnazione di spazi in forma esclusiva, parzialmente esclusiva e periodica e condizioni economiche di utilizzo.	11
Art. 15 - Modalità di assegnazione spazi per utilizzo temporaneo e condizioni economiche di utilizzo	13
Art. 16 – Concessione di altri benefici di natura economica	13
Art. 17 – Modalità di erogazione dei contributi.....	15
Art. 18 - Rendiconto e verifiche	15
Art. 19 – Concessione del patrocinio del Comune	16
Art. 20 – Obblighi dei soggetti beneficiari.....	16
Art. 21 - Decadenza	16
Art. 22 - Registro Comunale delle Associazioni.....	17
Art. 23 – Trasparenza.....	19
Art. 24 -Entrata in vigore e disposizioni finali	19

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, locali, vantaggi economici e l'attribuzione del patrocinio secondo il disposto dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., dal Decreto Legislativo n. 117/2017, ed in applicazione dello Statuto Comunale, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Beinasco, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, locali, benefici economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 - Definizioni

I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

Essi si suddividono in:

- a) contributo ordinario: somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti proposti dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4 del presente regolamento, rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione. L'Amministrazione comunale può erogare contributi ordinari anche per l'organizzazione di attività, eventi, progetti e iniziative promosse dalla stessa, al fine del soddisfacimento di specifici interessi pubblici e per cui viene prevista la collaborazione dei medesimi soggetti beneficiari.
- b) contributo straordinario: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti, iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo e/o per le quali comprovate ragioni hanno impedito agli interessati l'accesso al contributo ordinario indicato nel punto precedente.
- c) contributo eccezionale: somma di denaro erogata a sostegno di interventi sociali e umanitari di carattere urgente ed eccezionale.
- d) vantaggio economico: agevolazione diversa dall'erogazione di denaro, l'accesso ai servizi in forma agevolata, tramite prestazioni di servizi e/o concessione temporanea

di attrezzature, strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.

- e) patrocinio: Adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, di norma senza assunzione di alcun onere per il comune.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio, locali e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui al successivo art. 6, per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:
 - a) enti pubblici in genere;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza scopo di lucro, dotate di personalità giuridica;
 - c) associazioni non riconosciute;
 - d) istituzioni scolastiche statali e parificate;
 - e) gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono considerate Libere Forme Associative tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguono, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo e sportivo, che abbiano sede o operino nel Comune di Beinasco.

2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di vantaggi economici e patrocini.
3. Non possono beneficiare di contributi ordinario, straordinario, eccezionale e di patrocinio i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
4. La concessione di contributi, locali, vantaggi economici e l'attribuzione del patrocinio per iniziative e manifestazioni è ammissibile esclusivamente a favore di quei beneficiari che aderiscono ai valori di libertà, democrazia, eguaglianza, pace, giustizia sociale, rispetto dei diritti umani e contrasto a ogni forma di autoritarismo e totalitarismo, valori sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini della concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento e per assicurare la massima trasparenza e pubblicità i soggetti di cui al precedente art. 4 devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti agli albi previsti dalla legislazione nazionale e regionale e/ o all'albo delle libere Associazioni tenuto dal Comune di Beinasco; in tal caso la costituzione

dell'associazione deve risultare da atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento;

b) operare nel territorio comunale in forma continuativa da almeno 6 (sei) mesi.

2. L'iscrizione agli albi non è necessaria per la concessione del patrocinio.

Art. 6 - Settori d'intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- a) attività di promozione e sviluppo del Comune;
- b) formazione, istruzione, creatività, e valorizzazione della condizione giovanile;
- c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) promozione e sviluppo del turismo;
- g) attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
- h) promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- i) attività di valorizzazione e promozione dell'associazionismo locale.

Art. 7 – Criteri generali

1. I contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative, servizi e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri, anche non cumulativi:

- a) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- b) livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività programmata;
- c) buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- d) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- e) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
- f) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- g) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- h) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- i) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;

- j) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- k) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- l) gratuità o meno delle attività programmate;
- m) accessibilità alle persone diversamente abili o altri soggetti vulnerabili.

Art. 8 – Concessione contributi economici. Programmazione e finanziamento

1. La Giunta comunale individua annualmente, in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione previsti, l'ammontare degli stanziamenti di spesa relativi ai contributi.
2. La quantificazione dei contributi economici ammessi a concessione è stabilita con deliberazione di Giunta comunale.
3. I contributi straordinari non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare di quelli ammessi a concessione per le attività ordinarie, anche a seguito delle variazioni degli strumenti di bilancio.
4. I contributi sono indipendenti e cumulabili a condizione che non vi sia duplicazione rispetto alle medesime spese sostenute dal soggetto beneficiario.
5. Per iniziative e progetti il cui impulso all'organizzazione avviene direttamente dai soggetti beneficiari attraverso la partecipazione ad appositi bandi/avvisi di assegnazione, l'ammontare del contributo deve essere minore della differenza tra le uscite e le entrate dell'iniziativa ammessa al sostegno economico.

Art. 9 – Contributi ordinari assegnati nell'ambito di convenzioni per iniziative di carattere istituzionali

1. Al fine di un'efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione continuativa eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale e/o nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative sul proprio territorio, attraverso la stipula di apposite convenzioni, previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. Salvo diversa disposizione da motivarsi a termini di legge o per ragioni di opportunità e pubblico interesse, la durata delle convenzioni è compresa tra uno e tre anni, rinnovabili con provvedimento espresso previa verifica di sussistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula dell'atto.
2. Nell'ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività sociale svolta dal soggetto collaboratore per la realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'accordo, previa presentazione del bilancio annuale, del proprio curriculum e la relazione illustrativa che dia conto delle attività svolte e delle spese

sostenute.

3. L'assegnazione del contributo è deliberata con atto della Giunta Comunale, l'erogazione è disposta dal Responsabile del Settore competente alle condizioni indicate nell'atto di concessione.

Art. 10 – Contributi ordinari e straordinari. Procedimento di concessione

1. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, entro il 31 gennaio la Giunta individua, con proprio atto, le linee progettuali, le priorità strategiche, le risorse a disposizione e i punteggi da attribuire ai criteri di cui al comma 2, per stabilire le percentuali di copertura costi ammissibili per l'anno di riferimento.

2. CRITERI:

A) SETTORE CULTURALE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, RICREATIVO

Qualità dell'iniziativa	<ul style="list-style-type: none">- iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale- innovatività e originalità della proposta progettuale- capacità di comunicazione promozionale e diffusione della stessa- valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori.- eventuale gratuità dell'evento- iniziativa che riveste un particolare rilievo per la città e sua rilevanza a livello locale, regionale, nazionale, internazionale anche con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti- valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile- rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti- accessibilità delle sedi
Esperienza del soggetto	<ul style="list-style-type: none">- documentata esperienza maturata dal soggetto proponente in attività e progetti simili a quello proposto- attività finanziate negli anni precedenti
Apporti di fondi a progetto diversi dal contributo comunale	<ul style="list-style-type: none">- altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento

B) SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE _ CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

Qualità dell'iniziativa	<ul style="list-style-type: none">- valutazione della proposta progettuale: grado di innovazione e originalità- iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale- valore educativo della proposta- valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori- valore didattico della proposta
-------------------------	--

Esperienza del soggetto	- valutazione del curriculum e/o del Responsabile di progetto e/o delle attività svolte - attività finanziate negli anni precedenti
Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo comunale	- altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento

C) SETTORE SPORTIVO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVO E INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA (possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'art. 90, comma 25, L. n. 289/2002 società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali)

Qualità dell'iniziativa	- dimensione territoriale della manifestazione - numero di edizioni - numero discipline coinvolte - numero atleti coinvolti - attività che comprende iniziative rivolte agli anziani - attività che comprende iniziative rivolte ai giovani fino ai 17 anni - manifestazione con partecipanti provenienti dall'estero - impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo - formativi promossi dall'Amministrazione comunale
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	- attività finanziate negli anni precedenti - esperienze nell'organizzazione di eventi analoghi
Apporti di fondi diversi dal contributo comunale	- altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento

D) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE_ INIZIATIVE AMBIENTALI - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO - SANITARIO, ASSISTENZIALE E DELL'IMPEGNO CIVILE _ PARI OPPORTUNITA' _ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE_ ALTRI CONTRIBUTI

Qualità dell'iniziativa	- iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale - valore educativo della proposta - iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale - grado di innovatività e originalità - valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori - elevato coinvolgimento del volontariato - capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione
-------------------------	---

Esperienza e qualificazione del soggetto proponente	<ul style="list-style-type: none"> - attività finanziate negli anni precedenti - valutazione del curriculum del responsabile di progetto - esperienze nell'organizzazione di eventi analoghi
Apportidi fondi diversi dal contributo comunale	<ul style="list-style-type: none"> - altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento

3. La concessione di contributi è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti; a tal fine l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi fatta eccezione per i contributi assegnati agli istituti scolastici del territorio che vengono determinati nell'ambito di appositi accordi. I contributi straordinari sono erogati attraverso la predisposizione di bando/avviso a "sportello" valido per l'intera annualità ovvero valutati secondo l'ordine cronologico di trasmissione e fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziare dalla Giunta comunale.
4. Il Dirigente competente adotta i provvedimenti e pubblica i bandi/avvisi per la concessione di contributi validi per l'anno di riferimento, rispettando le tempistiche definite dalla deliberazione della Giunta Comunale, di cui al comma 1.
5. Nei provvedimenti/avvisi/bandi devono essere indicati almeno:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici, ai sensi dell'articolo 3 lett. d);
 - f) i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
6. I Dirigenti competenti, per la valutazione degli interventi, si avvalgono di una Commissione di cui fanno parte come Presidenti e da due funzionari, nominati dai Presidenti stessi.
7. Le commissioni possono avvalersi anche di un esperto esterno competente nella materia oggetto del contributo al quale, però, non spetta alcun gettone di presenza o altra forma di compenso.
8. Le Commissioni concludono i loro lavori con l'approvazione di una graduatoria. Le Commissioni possono inoltre dichiarare la non ammissibilità al contributo dei progetti o di parte di essi.
9. I contributi vengono disposti, per ciascuna graduatoria e fino a esaurimento delle risorse, con provvedimento a firma del dirigente competente per materia a seguito di

istruttoria effettuata sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal presente Regolamento e nei bandi di cui al comma 4.

10. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta, ovvero il diniego dell'erogazione del contributo.

Art. 11 - Concessione di contributi eccezionali

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni o comitati per interventi di solidarietà sociale a supporto di situazioni di disagio ed estrema povertà, di solidarietà internazionale, di calamità naturali, pandemie o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale e può concedere l'intero contributo in un'unica soluzione.
2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto, individuando contestualmente le risorse utilizzabili, il Dirigente competente per materia e le eventuali modalità e tempistiche di presentazione delle istanze.

Art. 12 - Concessione di contributi nell'ambito delle procedure di co-progettazione

1. I contributi concessi nell'ambito delle procedure di co-progettazione si armonizzano alle disposizioni ed alle procedure di cui al codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
2. Il processo operativo di co-progettazione si articola in cinque fasi: - avvio della procedura ad evidenza pubblica; - presentazione delle proposte progettuali da parte dei partecipanti; - ammissione delle proposte e avviso della fase di co-progettazione; - definizione delle modalità di collaborazione tra Comune e partenariato; - realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto.
3. Per la definizione delle attività gestite in co-progettazione è prevista l'attivazione di un tavolo di co-progettazione coordinato dal Responsabile del Procedimento o da altri soggetti individuati le cui attività sono verbalizzate e allegate alla determinazione di approvazione del progetto finale.
4. Le forme di sostegno per tali attività possono essere rappresentate da: -sostegno finanziario diretto, contributo; -beni materiali o servizi; - uso di immobili.

Art. 13 – Concessione di locali

1. In riferimento all' art. 3 lett. d) del presente Regolamento, il Comune può concedere l'utilizzo di strutture e beni di proprietà.
2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare i locali esclusivamente per l'uso e le finalità previste, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari comunali.
3. La concessione di spazi e sale civiche comunali prevede differenti forme di utilizzo:
 - a) esclusivo: si intende l'utilizzo del locale solo da parte del richiedente (per esempio

come sede della propria associazione o gruppo, con consegna in esclusiva delle chiavi del locale) per un periodo pari ad almeno un anno, con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro, eccetto in casi particolari concordati con l'Amministrazione Comunale o da quest'ultima disposti. Tale tipo di uso sarà disciplinato da apposita convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale. L'Amministrazione comunale, per proprie necessità o per altre finalità di interesse pubblico ed a suo insindacabile giudizio, può procedere alla revoca della convenzione o all'assegnazione di un locale diverso.

- b) parzialmente esclusivo: si intende l'utilizzo del locale in convenzione con un soggetto che prevede già a priori la possibilità dell'Amministrazione di utilizzare lo spazio per propri progetti o per progetti di altre associazioni. Tale tipo di uso sarà disciplinato da apposita convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale.
- c) non esclusivo per attività periodiche si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso impianto o locali, accedendo agli stessi in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica. Tale modalità è disciplinata attraverso unica convenzione per struttura tra Comune e soggetti ammessi all'utilizzo. Tale convenzione può avere durata non superiore a 3 anni. La convenzione e i relativi costi vengono disposti con provvedimento della Giunta Comunale. Per uso non esclusivo per attività periodiche si intende la fruizione di locali e spazi comunali di durata non superiore ai 9 mesi l'anno con cadenza di utilizzo settimanale.
- d) temporaneo si intende la possibilità di utilizzare il locale occasionalmente, con orario prestabilito/ utilizzo giornaliero. Possono rientrare esclusivamente in tale casistica anche le concessioni a privati per iniziative, aperte o meno al pubblico, non vietate dalla legge.

4. La Giunta, a seguito di apposito censimento dei locali comunali, può definire con proprio atto la destinazione specifica di alcuni spazi cittadini (es. formazione, disabilità, altro), forma di concessione e eventuali altri criteri di priorità da utilizzare per la valutazione della graduatoria di cui al successivo art. 14 per la concessione di locali in modalità esclusiva, parzialmente esclusiva e per uso non esclusivo per attività periodiche.

Art. 14 - Modalità di assegnazione di spazi in forma esclusiva, parzialmente esclusiva e periodica e condizioni economiche di utilizzo.

1. La concessione ad uso esclusivo, parzialmente esclusivo di locali comunali avverrà attraverso Avviso pubblico di manifestazione di interesse. Tutte le associazioni interessate potranno presentare domanda di assegnazione previo possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto al registro comunale delle associazioni;
 - b) essere un'associazione non a scopo di lucro rientrante nei diversi settori (cultura, sport, associazioni civili e d'arma, ambiente, sociale, scuola, ecc.) che svolga attività, abbia realizzato e realizzi attività/progetti che promuovano uno o più dei seguenti ambiti: la coesione sociale attraverso attività di inclusione sociale, formazione e riqualificazione professionale, prevenzione e riduzione del disagio; pratiche e ricerche innovative che utilizzino linguaggi contemporanei; l'intergenerazionalità tra gli

- aderenti e gli utenti; orientamento ad attività finalizzate al bene comune;
- c) svolgere l'attività prevalentemente nel territorio comunale;
 - d) svolgere l'attività anche in modo aperto, cioè non rivolta solamente agli associati;
 - e) costituzione dell'associazione avvenuta da almeno sei mesi;
 - f) gli scopi statutari dovranno essere coerenti con i principi e le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - g) non aver situazioni di contenzioso in corso con il Comune.
2. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria redatta da un'apposita Commissione Comunale secondo i criteri di seguito riportati. I criteri di valutazione delle istanze pervenute contenenti la proposta di gestione/utilizzo dei locali sono stabiliti in via generale con provvedimento della Giunta Comunale attuativo del presente Regolamento, che tiene conto, dei seguenti elementi:
- a) livello di radicamento sul territorio, valutato sulla base del periodo di esistenza della stessa e di eventuali precedenti rapporti con il Comune ed altri enti locali nell'ultimo quinquennio;
 - b) numero di associati alla data della domanda, con particolare riferimento a quelli residenti nel territorio comunale;
 - c) aver sviluppato sinergie con altre realtà associative sul territorio comunale;
 - d) situazione di equilibrio finanziario attestata dall'ultimo rendiconto economico-finanziario approvato dall'Assemblea dell'associazione;
 - e) grado di utilità sociale e interesse generale, valutata in concreto, anche in riferimento alle aree cittadine coinvolte e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino;
 - f) possibilità e modalità di fruizione da parte dei cittadini dei beni assegnati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte;
 - g) grado di innovazione della proposta progettuale presentata, in termini di sviluppo di idee e soluzioni originali;
 - h) eventuali costi rivolti agli utenti per la partecipazione alle attività realizzate all'interno degli spazi comunali;
 - i) impegno da parte dell'utilizzatore all'esecuzione della manutenzione ordinaria del locale in uso;
 - j) realizzazione di prestazioni a favore del Comune o della cittadinanza a titolo gratuito.
 - k) Il provvedimento della Giunta Comunale individua, inoltre, livelli minimi di punteggio per l'ammissione al beneficio ed i criteri prevalenti in caso di parità di punteggio.
3. Ferma restando la validità della convenzione quadro di struttura di durata triennale a cui aderiscono i soggetti beneficiari, l'assegnazione degli spazi in utilizzo non esclusivo per attività periodiche avviene attraverso apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse con cadenza annuale. La valutazione, effettuata sulla base dei criteri sopra

definiti al comma 2, tiene conto dell'ordine di arrivo delle istanze. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

4. Per gli altri usi, esclusivo e parzialmente esclusivo, il canone viene stabilito attraverso le convenzioni che ne definiscono le assegnazioni. Il valore del canone per le unità da assegnare sarà ricavato moltiplicando il valore di mercato minimo per mq per la quantità di superficie e deliberato dalla Giunta Comunale. Il canone annuo per le concessioni a soggetti senza fini di lucro e per attività di interesse generale può essere ridotto da un minimo del 5% ad un massimo del 95% rispetto a quello determinato sulla base dei valori minimi di mercato. La percentuale di abbattimento del canone annuo per le assegnazioni ad uso esclusivo o parzialmente esclusivo è determinata dall'istruttoria condotta dalla commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione della proposta di gestione/utilizzo di cui all'art. 14, comma 2.
5. Per motivate esigenze di rilevanza culturale, sociale e socio-assistenziale, laddove sia rinvenibile un preminente interesse pubblico e l'assenza di fini lucrativi, la Giunta Comunale può destinare l'utilizzo di immobili comunali in comodato d'uso gratuito o canone ricognitorio. L'assegnazione dei locali in comodato d'uso o canone ricognitorio comporta per il concessionario l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Art. 15 - Modalità di assegnazione spazi per utilizzo temporaneo e condizioni economiche di utilizzo

1. L'assegnazione di spazi viene effettuata secondo l'ordine di arrivo delle istanze, alle quali si applicano le tariffe definite annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 16 – Concessione di altri benefici di natura economica

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i vantaggi economici di cui all'art. 3 lett. d) del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. impianti, attrezzature, materiali, spazi a uso saltuario) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.
2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari comunali.
3. Le risorse strumentali e attrezzature vengono concesse ai soli enti/associazioni iscritti al registro comunale. È necessario presentare domanda di utilizzo al Comune almeno con 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'utilizzo.
4. Le domande, sottoscritte dal richiedente o Legale Rappresentante, dovranno riportare le seguenti indicazioni:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b) descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo di beni comunali;

- c) attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse, senza fini di lucro e l'individuazione del motivo per il quale può essere ritenuta tale;
- d) modalità e i tempi di presa in carica dei beni e della loro restituzione;
- e) impegno sotto la propria responsabilità, ad utilizzare gli immobili avuti in uso nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni risultanti dalle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi e norme di sicurezza.

Il Comune potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni in aggiunta a quelle predette.

5. La concessione potrà avvenire una volta verificato:

- a) la disponibilità effettiva dei beni richiesti in subordine alle esigenze del Comune, che hanno sempre carattere prioritario;
- b) che le iniziative proposte rientrino nelle finalità dell'Amministrazione, perseguano le caratteristiche di pubblico interesse e non rivestano fini di lucro;
- c) che risultino rispettate le norme del presente regolamento.

6. I beni mobili e le attrezzature, per l'utilizzo in prestito d'uso, ove possibile, devono essere ritirati e consegnati a cura e spese del concessionario presso i depositi comunali, in orario di servizio da concordare con l'ufficio competente. In alternativa l'Amministrazione può disporre consegna e ritiro degli stessi. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito.

7. I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione. Può essere richiesta, in sede di concessione, la costituzione di idonea cauzione. I concessionari dovranno provvedere, a propria cura e spese, alle autorizzazioni e ai permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita, sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità. Agli stessi concessionari spettano tutte le responsabilità civili e penali per danni derivanti a persone, cose, eventi fortuiti, ed infortuni, dipendenti da attività collegate all'uso di beni comunali, restando il Comune sollevato e indenne.

8. In riferimento alla varia tipologia di concessioni in essere, ogni anno l'ufficio comunale responsabile, entro il 28 febbraio, aggiorna l'elenco dei beni.

9. La concessione degli spazi e sale civiche comunali per uso temporaneo potrà avvenire a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- a) attività proposte da soggetti pubblici e privati, associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo sportivo per il territorio interessato, patrocinata dall'Amministrazione comunale e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- b) attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni o accordi approvati con deliberazione della Giunta.

10. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti.

11. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le precedenti concessioni per

sopraggiunti e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

12. È esclusa l'applicazione del presente regolamento ove nei locali sia prevista attività commerciale aperta al pubblico. L'attività commerciale rivolta ai soci può essere autorizzata con appositi provvedimenti solo se finalizzata ad autofinanziamento e prevedendone la rendicontazione.

Art. 17 – Modalità di erogazione dei contributi

1. Il Dirigente può disporre un anticipo nella misura massima del 70% del sostegno economico concesso, salvo nuove indicazioni della Giunta Comunale. La liquidazione a saldo del sostegno economico viene effettuata dal Dirigente competente per materia previa presentazione della documentazione di rendicontazione che deve essere prodotta entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa.

Art. 18 - Rendiconto e verifiche

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso salvo comprovati e giustificati motivi, devono presentare:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
 - b) rendiconto, su modello predisposto dall'amministrazione, con l'indicazione di tutte le spese sostenute nonché produzione della relativa documentazione giustificativa;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa che devono essere allegati al rendiconto.
2. Il responsabile del procedimento effettua le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
5. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale.

6. La rendicontazione relativa ai contributi di cui all'articolo 12 segue un modello semplificato e standardizzato da definirsi in fase di co-progettazione e da approvarsi con determina del responsabile del procedimento. Tale rendicontazione deve prevedere per ogni ambito: -relazione almeno trimestrale delle attività svolte e dei risultati raggiunti; - rendiconto dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'attività, - rendiconto degli elementi di compartecipazione del privato sociale all'attività; - valorizzazione di particolari elaborati progettuali prodotti su richiesta dell'amministrazione.

Art. 19 – Concessione del patrocinio del Comune

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.
3. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dall'ente, sono dirette al Sindaco, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti
4. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta, dal Servizio competente per materia, al Sindaco per la conseguente adozione dell'atto concessivo.
5. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90 e s.m.i.
6. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.
7. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

Art. 20 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio del Comune di Beinasco". Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 21 - Decadenza

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in

cui:

- a) non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
 - b) modifichino il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Dirigente, ovvero del Sindaco, nel caso di concessione del patrocinio;
 - c) non presentino la rendicontazione o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall'art. 18.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.
 3. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, il Dirigente dispone una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
 4. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Dirigente dà luogo alla richiesta di risarcimento dei danni e nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso, revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione del soggetto, per almeno un anno, da eventuali concessioni future. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.
 5. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

Art. 22 - Registro Comunale delle Associazioni

1. E' istituito al fine di valorizzare e promuovere l'associazionismo sul territorio, in relazione all'utilità sociale dei perseguiti e delle attività svolte, il Registro Comunale delle Associazioni.
2. Possono richiedere l'iscrizione al registro le associazioni in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale operanti in modalità continuativa da almeno 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda sul territorio di Beinasco.
3. Sono iscritte di diritto, a richiesta, le Associazioni già comprese nei Registri a valenza nazionale, nei Registri della Regione Piemonte, aventi sede o recapito nel territorio comunale e la cui attività sia attinente con le finalità di cui al precedente comma 1.
4. L'iscrizione al Registro comunale è un atto volontario. Il procedimento si conclude con uno specifico provvedimento del Dirigente o Funzionario comunale preposto, entro un termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, salvo formali interruzioni atte a consentire l'eventuale integrazione della documentazione prescritta.
5. La domanda di iscrizione, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto associativo e dell'atto costitutivo registrato a termini di legge;
 - b) indicazione della sede legale e della sede operativa. Per organizzazioni a rilevanza sovracomunale occorre indicare anche il recapito locale;
 - c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data dell'istanza;
 - d) relazione dettagliata dell'attività svolta sul territorio, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, riguardante almeno un periodo di 12 mesi immediatamente antecedente la richiesta d'iscrizione ed eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile allo scopo;
 - e) per le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali, provinciali: documentazione dell'Organo Centrale competente, che attesti l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale della Sezione stessa nell'ambito della propria pertinenza territoriale;
 - f) bilancio di previsione dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente.
6. Le associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare le seguenti variazioni societarie, entro 30 giorni dal verificarsi:
- a) denominazione e/o natura giuridica;
 - b) statuto e atto costitutivo;
 - c) legale rappresentante;
 - d) sede legale e/o operativa;
 - e) codice fiscale / partita Iva.
7. Tali modifiche devono essere attestate da copia del relativo verbale dell'assemblea associativa insieme a copia della attestazione di intervenuta variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. E' fatto altresì obbligo alle associazioni iscritte al Registro di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto.
8. Le associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, lo scioglimento o la cessazione dell'associazione. Scioglimento o cessazione devono essere attestate da copia del relativo verbale dell'assemblea associativa insieme a copia della attestazione di intervenuta variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
9. Entro il 30 aprile di ogni anno, le associazioni iscritte sono tenute a dichiarare formalmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente che consentono la permanenza dell'iscrizione al registro comunale sono tenute ad inviare una relazione illustrativa sull'attività svolta, il bilancio di previsione dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
10. La cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni è disposta con atto motivato del Dirigente o Funzionario comunale di riferimento, che deve essere comunicato all'Associazione interessata presso la sede legale ovvero, in caso di impossibilità, al legale rappresentante. Le cause della cancellazione sono:
- a) recesso formale della stessa Associazione iscritta;

- b) riscontro da parte del Comune della perdita di uno o più dei requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero di gravi disfunzioni nello svolgimento della attività che determinano il venir meno delle condizioni di legge per il riconoscimento;
 - c) mancata risposta alla richiesta di verifica/revisione periodica del permanere dei requisiti;
 - d) mancata comunicazione formale delle modifiche di cui al precedente comma 3.
11. La procedura di cancellazione, attivata per i motivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), può avvenire solo dopo l'inoltro di apposito preavviso con cui si comunicano formalmente all'Associazione i motivi che comportano la cancellazione, contenente la diffida, con termine perentorio non inferiore a quindici giorni, per il ripristino delle condizioni necessarie ovvero, quando ricorre il caso, per l'invio delle controdeduzioni.

Art. 23 – Trasparenza

1. L'Amministrazione comunale pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati anche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente. L'inosservanza dell'onere pubblicitario in questione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute all'amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste.

Art. 24 -Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate le previgenti disposizioni regolamentari.